



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ  
LES HÔPITAUX DE SUISSE  
GLI OSPEDALI SVIZZERI

## Regolamento

### per le Conferenze attive e la Conferenza dei direttori delle associazioni di H+ Gli Ospedali Svizzeri

#### I Oggetto

##### Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'elezione, i compiti e l'organizzazione degli organi consultivi "Conferenze attive" e "Conferenza dei direttori delle associazioni" di H+ Gli Ospedali Svizzeri.

#### II Basi

##### Art. 2

Le Conferenze attive sono le rappresentanti, legittimate dai membri attivi, degli interessi e delle opinioni dei gruppi, come pure i rispettivi organi interni di coordinamento.

La loro esistenza è connessa all'esistenza dei gruppi da esse rappresentati ai sensi dell'art. 16 degli Statuti.

La Conferenza dei direttori delle associazioni è la rappresentante, legittimata dalle associazioni affiliate ai sensi dell'art. 6 degli Statuti, degli interessi e delle opinioni del gruppo Associazioni, come pure il suo organo interno di coordinamento.

Le Conferenze attive, rispettivamente la Conferenza dei direttori delle associazioni, si compongono di almeno tre membri.

I gruppi di membri attivi possono costituire una Conferenza attiva comune con altri gruppi. A tal fine è richiesta l'approvazione della maggioranza dei membri in seno a tutti i gruppi direttamente interessati.

#### III Compiti e procedura

##### Art. 3

Le Conferenze attive, rispettivamente la Conferenza dei direttori delle associazioni, sono organi consultivi del Comitato e del Direttore, risp. della Direttrice.

Esse sono inoltre piattaforme di comunicazione, coordinamento e lavoro per i membri dei rispettivi gruppi. Esse svolgono i relativi compiti d'intesa con la Direzione.

Le Conferenze attive, rispettivamente la Conferenza dei direttori delle associazioni, possono sottoporre proposte all'attenzione del Comitato.

Le relazioni d'affari e le proposte delle Conferenze attive, rispettivamente della Conferenza dei direttori delle associazioni, avvengono tramite il Direttore, risp. la Direttrice, anche per quanto attiene agli affari del Comitato.

## **IV Elezioni e organizzazione**

### **Art. 4**

Possono essere eletti i membri con diritto di voto e i membri associati di un gruppo ai sensi dell'art. 17, risp. 18 degli Statuti.

I membri delle Conferenze attive, rispettivamente della Conferenza dei direttori delle associazioni, sono eletti dai membri con diritto di voto dei rispettivi gruppi. L'elezione è coordinata dalla rispettiva Conferenza attiva, rispettivamente dalla Conferenza dei direttori delle associazioni, e di norma avviene per corrispondenza. Deve essere perseguita una rappresentanza equilibrata delle regioni e delle lingue nazionali.

Il mandato ha la durata di quattro anni, e i membri sono rieleggibili.

Il membro del gruppo che l'Assemblea generale ha eletto in seno al Comitato siede obbligatoriamente nella Conferenza attiva, rispettivamente nella Conferenza dei direttori delle associazioni.

### **Art. 5**

Le Conferenze attive e la Conferenza dei direttori delle associazioni si costituiscono da sé. Spetta al Presidente, risp. alla Presidente, il compito di convocare le riunioni e di fissare l'ordine del giorno.

Per talune questioni e problematiche possono essere consultati degli specialisti.

### **Art. 6**

Il Direttore, risp. la Direttrice, di H+ Gli Ospedali Svizzeri, o una persona da lui, risp. da lei, delegata, prende parte con voto consultivo alle riunioni delle Conferenze attive, rispettivamente della Conferenza dei direttori delle associazioni.

## **V Finanze e supporto**

### **Art. 7**

Le Conferenze attive, rispettivamente la Conferenza dei direttori delle associazioni, finanziano il loro esercizio e le loro attività tramite una quota annua stabilita in conformità con il preventivo dell'Associazione.

Le indennità per i membri delle Conferenze attive e della Conferenza dei direttori delle associazioni si basano sul Regolamento delle spese unitario emanato per i membri delle Conferenze attive, della Conferenza dei direttori delle associazioni, delle Commissioni di esperti e del Comitato consultivo.

La Direzione offre un supporto amministrativo a tutte le Conferenze attive, rispettivamente alla Conferenza dei direttori delle associazioni, e designa un loro interlocutore stabile presso la Direzione.

## **VI Riunioni**

### **Art. 8**

Le riunioni delle Conferenze attive, rispettivamente della Conferenza dei direttori delle associazioni, sono convocate dal Presidente, risp. dalla Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma almeno due volte l'anno.

### **Art. 9**

Ciascun membro delle Conferenze attive, rispettivamente della Conferenza dei direttori delle associazioni, può proporre al Presidente, risp. alla Presidente, dei punti da inserire nell'ordine del giorno della riunione.

Art. 10

Le discussioni, le raccomandazioni e le delibere sono registrate in un verbale.

## VII Comunicazione

Art. 11

La comunicazione verso l'esterno (al di fuori delle Conferenze attive, rispettivamente della Conferenza dei direttori delle associazioni e del rispettivo gruppo) avviene tramite il Direttore, risp. la Direttrice, di H+ Gli Ospedali Svizzeri, oppure attraverso una persona da lui, risp. da lei, delegata.

La comunicazione verso l'interno (all'indirizzo dei membri del rispettivo gruppo) avviene – per quanto attiene agli affari del Comitato – d'intesa con il Direttore, risp. con la Direttrice, di H+ Gli Ospedali Svizzeri.

## VIII Emanazione e modifiche

Art. 12

L'emanazione ed eventuali modifiche del presente Regolamento avvengono tramite la Direzione di H+.

Berna, 17 agosto 2006

**Per il Comitato di H+ Gli Ospedali Svizzeri**



Dr Peter Saladin  
Presidente



Hans Leuenberger  
Membro del Comitato